

COMUNE DI SENIGALLIA

Rep. n. 22596

PROVINCIA DI ANCONA

--==oOo==--

Contratto avente ad oggetto la Concessione per la progettazione, costruzione e gestione di implementazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali intelligenti, telecontrollo), ad utilizzazione diretta del concedente ai sensi dell'art. 164 e seguenti e dell'art. 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

CIG: 97857532D7

CUP: H16F22000230005

Concessionario: ATLANTICO S.P.A.

Valore della Concessione: Euro 20.857.584,41 oltre IVA

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno ventitre del mese di novembre nella Residenza Comunale, avanti a me, Dott.ssa Claudia Conti - Segretario Generale del Comune di Senigallia, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono presenti:

Ing. Dora De Mutiis nata a (....) il, che interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI SENIGALLIA (C.F. 00332510429)** che rappresenta, in virtù del Decreto del Sindaco n. 657 del 18/09/2023, nella sua qualità di Responsabile Area 10 Manutenzioni – LL.PP.- Mobilità, di seguito denominato “Comune” o “Concedente”;

Dott. Giuliano Tiozzo Brasiola nato a (....) il, in qualità di Amministratore unico, socio di maggioranza e legale rappresentante della Società ATLANTICO S.p.A. con sede in Chioggia (VE), via Marco Polo n. 68/B, Codice fiscale e partita IVA 04014130274 domiciliato presso la Società, d’ora innanzi denominato nel presente atto “Concessionario”, legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti dallo statuto sociale, come da Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo in data 31/10/2023 conservato agli atti dell’ufficio;

concedente e concessionario di seguito anche “parte” (individualmente) o “parti” (congiuntamente),

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono certo.

Premesso che

1. il progetto riguardante il comune di Senigallia avente per oggetto: implementazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali intelligenti, telecontrollo) (di seguito – progetto del promotore) è compreso negli idonei atti di programmazione e pianificazione di cui all’articolo 21 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

2. in data 05/07/2022, la Giunta Municipale con Deliberazione n. 182 ha approvato la proposta di Project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 a livello di fattibilità tecnica ed economica presentata dalla Società Atlantico S.p.A.;

3. con determinazione del Responsabile Area 10 del 15/06/2023 n. 698 è stato

approvato l'avvio della procedura di affidamento della concessione per la realizzazione del progetto del promotore, mediante procedura di gara aperta, da aggiudicare sulla base e del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164 c.2, 95 e 173 del D.lgs. 50/2016 s.m.i;

4. con successiva determinazione del Responsabile Area 5 Contratti Vice Segreteria CUC Patrimonio Progetti Strategici Bandi Europei n. 711 del 19/06/2023, sono stati approvati gli atti di gara a cui ha fatto seguito la pubblicazione del bando in Gazzetta dell'Unione Europea del 26/06/2023 n. 2023/S120-379450, in Gazzetta Italiana 5° serie speciale n. 72 del 26/06/2023 e per estratto sui quotidiani a maggiore diffusione nazionale e locale;

5. in data 31/10/2023 con determina di aggiudicazione del Responsabile Area 5 n. 1504 è stato individuato la Società ATLANTICO spa quale aggiudicatario finale della concessione ai sensi dell'articolo 173 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

6. in data 07/11/2023, con determina del Responsabile Area 10 n. 1530, il concedente ha disposto l'affidamento della concessione relativa all'intervento in oggetto in favore della Società ATLANTICO SPA, in qualità di concessionario;

7. le parti intendono disciplinare mediante apposito contratto la concessione di implementazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali intelligenti, telecontrollo);

8. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'equilibrio economico e finanziario: l'importo dell'investimento che è pari a euro

6.742.166,74 IVA esclusa di cui euro 268.864,75 per oneri di sicurezza, euro

163.223,58 per spese tecniche e oneri accessori di investimento pari a euro

50.000,00; la durata della concessione; l'importo e le modalità di

corresponsione dei corrispettivi di cui agli articoli 17, 22 e 23; e gli altri

elementi indicati nel piano economico e finanziario;

9. ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3 del D.lgs.50/2016,

il concessionario ha provveduto a elaborare un piano economico-finanziario

("PEF"), nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base, che

determinano l'equilibrio economico – finanziario della concessione, per il

periodo di 18 (diciotto) anni, i presupposti e le condizioni di base che

determinano l'equilibrio economico – finanziario degli investimenti del

concessionario sono i seguenti:

A. che il perimetro della concessione sia quello descritto nella documentazione

posta a base di gara per quanto attiene agli interventi di ristrutturazione e di

nuova realizzazione delle opere in progetto; ogni variazione del perimetro della

concessione, come appena descritto, sarà motivo di revisione del PEF, da

attuare mediante rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio;

B. che la quantità e la qualità dei lavori di ristrutturazione, di nuova

realizzazione delle opere e forniture siano quelle offerte in gara dal

concessionario, ossia: lavori per l'importo complessivamente pari a euro

6.528.943,16 (seimilionicinquecentoventottomilanovecentoquarantatre/16)

oneri di sicurezza inclusi determinano l'equilibrio economico-finanziario della

concessione, per il periodo di anni 18 anni, nella composizione qualitativa e

secondo il programma operativo descritti nell'offerta tecnica del

concessionario;

C. che la quantità e la qualità degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti cittadini, nel corso dell'intera durata della concessione, siano quelle offerte in gara dal concessionario, ossia: manutenzioni, nel corso dell'intera durata della concessione, per l'importo di euro 722.400,00 per costi di manutenzione straordinaria nuovi impianti ed euro 1.320.900,00 per manutenzione straordinaria pubblica illuminazione;

D. che, come indicato nell'allegato piano economico finanziario – relazione di accompagnamento al PEF, facente parte dell'offerta economica esibita in sede di gara, il fondo per la manutenzione straordinaria ("O&MRA") venga accantonato ogni anno, a decorrere dall'inizio del quattordicesimo anno di durata della concessione, per l'importo previsto nel PEF, e venga speso entro la scadenza del termine di durata della concessione. Qualora, alla scadenza del termine di durata della concessione l'accantonamento non sia stato interamente utilizzato, il residuo dovrà essere versato al concedente;

E. il concessionario si obbliga, a propria cura e spese, a ripristinare qualsiasi danno che dovesse verificarsi sui nuovi impianti, garantendo pertanto la manutenzione straordinaria, anche qualora le spese necessarie eccedessero il plafond previsto nel fondo O&MRA e quindi le previsioni di piano;

10. le parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità),
a) per convenienza economica, s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore

privato;

b) per sostenibilità finanziaria, s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti;

c) a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione;

11. le parti si danno reciprocamente atto che l'equilibrio economico-finanziario della concessione è espresso dai seguenti indicatori:

- Tasso interno di rendimento dell'azionista (TIR azionista) pari a 7,29%;

- Tasso interno di rendimento del progetto (TIR progetto) pari a 5,42%;

- Valore attuale netto del progetto (VAN progetto) pari a euro 112.346,05;

- Valore attuale netto dell'azionista (VAN azionista) pari a euro 27.909,21;

- Debt service coverage ratio (DSCR) il cui valore medio è pari a 1,09;

- Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore medio è pari a 2,20;

12. in data 08/11/2023 per la Società Atlantico S.p.A. è stata richiesta, tramite

B.D.N.A., apposita informativa antimafia, acquisita al prot. n.

PR_VEUTG_Ingresso_0092734_20231108 ai sensi di quanto disposto

dall'art. 83 del D. lgs. n. 159 del 06/09/2011, e che è possibile procedere alla

sottoscrizione del contratto in pendenza del controllo antimafia e sotto la con-

dizione risolutiva dell'inefficacia dello stesso qualora dall'esito delle verifiche

dovesse risultare la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di

cui all'art. 67 del D. lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di

infiltrazione mafiosa;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. Premesse, allegati e documenti contrattuali

1. Il presente contratto regola il rapporto tra le parti.

2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

3. I documenti contrattuali elencati nel documento 1.1 Elenco Elaborati (allegato 1), che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

4. Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea.

5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel contratto e quelle contenute nei documenti contrattuali valgono le disposizioni del contratto.

2. Definizioni

1. Ai fini del contratto, i termini elencati nell'allegato 2: "4.3 Elenco delle definizioni" assumono il significato ad essi attribuito nell'allegato medesimo.

3. Condizioni generali

1. Il contratto costituisce per le parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

2. Il concessionario, in persona del legale rappresentante, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso al momento della stipula del contratto e sarà in possesso per tutta la durata della concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di concessionario;

d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

3. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il codice unico di progetto (CUP H16F22000230005) e il codice identificativo di gara (CIG 97857532D7) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento.

4. Non è ammessa la cessione del contratto.

4. Oggetto

1. Il contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione funzionale ed economica dell'opera di cui al progetto del promotore. Il valore della concessione è pari a euro 20.857.584,35 oltre IVA (ventimilionioctococinquantesette milacinquecentottantaquattro/35).

2. In particolare, formano oggetto del contratto le seguenti attività:

a) la predisposizione del livello esecutivo del progetto del promotore;

b) ogni analisi e attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell'opera;

c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al progetto esecutivo;

d) la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dell'opera secondo le previsioni del progetto esecutivo e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;

e) la gestione e lo sfruttamento economico dell'opera e l'erogazione dei servizi da parte del concessionario per tutta la durata della concessione.

3. Le attività di cui al precedente comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del contratto.

4. L'importo dei lavori, come indicato nel quadro economico, è fisso e invariabile.

5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal concedente e dal concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del concedente. Il concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della già menzionata documentazione, se non previa autorizzazione espressa del concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del contratto.

6. Il concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del contratto. Sono, in ogni caso, a carico del concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

7. Sono escluse dalla concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel contratto.

5. Durata della concessione

1. La concessione ha la durata complessiva di 18 (diciotto) anni, di cui:

- 60 (sessanta) giorni dal verbale di consegna per la progettazione;
- per l'esecuzione dei lavori si rinvia a quanto indicato nel documento di offerta tecnica "2.8 Cronoprogramma dei lavori - fasi di progettazione, costruzione, gestione", comprensivo delle annuali condizioni climatiche avverse;
- 18 (diciotto) anni per la gestione dell'opera.

2. La durata della concessione decorre dalla data di efficacia di cui all'articolo 37 del presente contratto.

3. Al termine della concessione, l'opera sarà oggetto di devoluzione gratuita e sarà consegnata in perfette condizioni strutturali e di funzionalità (salvo il normale deperimento subito per il decorso del tempo e tenuto conto del piano di manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico del concessionario).

SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

6. Autorizzazioni

1. Al concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la progettazione, esecuzione dei lavori e messa in esercizio dell'opera. 2. Al concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla

normativa vigente, delle autorizzazioni necessarie per la progettazione, esecuzione dei lavori e messa in esercizio dell'opera.

3. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto del concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In caso di aggravio a carico del concessionario si applica altresì la penale di cui all'articolo 18, comma 4 del presente contratto.

4. Qualora la parte competente all'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi del comma 1, ovvero del comma 2, del predetto art. 18, dimostri che il ritardo derivi dal fatto del terzo e di aver attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso, nulla è dovuto tra le parti.

5. Spetta al concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni acquisite.

7. Obblighi e attività del concedente

1. Il concedente si impegna a corrispondere al concessionario, per le attività previste a suo carico nel contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi degli articoli 17, 22 e 23 del presente contratto, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

2. Compete al concedente:

a) approvare il progetto esecutivo presentato dal concessionario entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione; nel caso in cui il concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il già menzionato termine decorre dalla data di ricezione del progetto esecutivo modificato;

b) approvare le eventuali varianti di cui all'articolo 15 del presente contratto;

c) nominare il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori ed eventualmente l'ufficio di direzione dei lavori, l'organismo di collaudo, il direttore dell'esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

d) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del concessionario;

e) vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel documento di offerta tecnica "4.4 Caratteristiche del servizio e della gestione (indicatori di performance e penali)" (allegato 3 al presente contratto), e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

f) segnalare all'autorità garante della concorrenza e del mercato e all'autorità nazionale anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

3. Il concedente si impegna a comunicare al concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la concessione; in particolare, il concedente è tenuto a trasmettere al concessionario le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni informazione e documento utile in relazione allo stato degli immobili

e delle aree interessate dalla concessione;

b) ogni provvedimento del concedente in relazione all'utilizzo delle aree limi-

trofe a quelle interessate dalla concessione;

c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la re-

voca della concessione ai sensi dell'articolo 34 del presente contratto.

8. Dichiarazioni, obblighi e attività del concessionario

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il concessionario

si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare

tutte le attività inerenti alla progettazione, la realizzazione e la gestione

dell'opera.

2. Il concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello

stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla concessione. Il concessio-

nario non può pertanto eccepire durante la progettazione, l'esecuzione dei la-

vori e la gestione dell'opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e dei

relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie

dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

b) aver valutato e condiviso il progetto esecutivo, approvato dal concedente, e

i relativi allegati. Il concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire,

durante la progettazione, l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera, i vizi

della progettazione, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi mede-

simi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della

partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e

segnalati per iscritto al concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.

3. Il concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

a) redigere il progetto esecutivo secondo le previsioni del progetto di fattibilità tecnico economica, approvato dal concedente e del progetto definitivo presentato in sede di gara;

b) sottoporre al concedente, ai fini dell'approvazione, il progetto esecutivo, entro il termine di cui al precedente articolo 5 del presente contratto relativo alla fase di progettazione. Il concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al concedente, ai fini dell'approvazione, il progetto esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di sessanta giorni dalla data di consegna del servizio a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 34 del presente contratto, senza alcun diritto in favore del concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;

c) acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 2 del presente contratto;

d) mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni di cui all'articolo 6 del presente contratto;

e) sottoscrivere il contratto di finanziamento o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre dodici mesi dalla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 165 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile e dell'articolo 29 del presente contratto, senza alcun diritto in favore

del concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione;

f) consegnare al concedente copia del contratto di finanziamento nonché copia di tutti i documenti connessi al contratto di finanziamento ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di relativa sottoscrizione;

g) realizzare l'opera a regola d'arte, in conformità al progetto esecutivo approvato dal concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel documento di offerta tecnica "2.8 Cronoprogramma dei lavori - fasi di progettazione, costruzione, gestione", ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;

h) mantenere l'opera ed erogare i servizi oggetto di contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei documenti contrattuali, nella documentazione progettuale e nel documento di offerta tecnica "4.4 Caratteristiche del servizio e della gestione (indicatori di performance e penali)" (allegato 3 al presente contratto);

i) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dal presente contratto;

l) prestare l'assistenza richiesta dal concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

m) collaborare con il concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del presente contratto, anche fornendo al concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;

n) consegnare il piano economico finanziario in formato editabile;

o) il Concessionario dichiara di aver preso conoscenza e di impegnarsi ad applicare quanto contenuto nel Protocollo di Intesa in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture sottoscritto tra il Comune di Senigallia e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL in data 14 novembre 2022, pubblicato sul sito del committente in "Amministrazione Trasparente", sottocategoria "Altri contenuti" - "Dati ulteriori", e che ha come finalità la tutela del lavoro, la creazione di sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a creare lavoro e opportunità di innovazione tecnologica e organizzativa, il rispetto dei principi sulle pari opportunità sia di genere che di generazione, il rispetto della legislazione sociale e dei diritti dei lavoratori, della crescita occupazionale, dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, della qualificazione dei servizi offerti ai cittadini, del principio dell'etica e della responsabilità sociale delle imprese.

4. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel presente contratto, nei documenti contrattuali, nella documentazione progettuale e nel documento dell'offerta tecnica "4.4 Caratteristiche del servizio e della gestione (indicatori di performance e penali)" (allegato 3 al presente contratto).

5. Il concessionario si impegna altresì a:

a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal concessionario e accessibile dal concedente in tempo reale;

b) fornire tempestivamente al concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte

del concessionario degli obblighi posti dal contratto e, ove richiesto, pubblicare

tali documenti sul proprio sito web;

c) fornire al responsabile unico del procedimento e al direttore dei lavori tutti i chiarimenti richiesti;

d) partecipare alle visite che il direttore dei lavori, il responsabile unico del procedimento o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di collaudo;

e) informare tempestivamente il concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'opera o dei servizi;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del contratto;

(iii) le controversie, i procedimenti giudiziari o amministrativi, o arbitrari da parte o nei confronti del concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto;

(iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione ovvero sulla capacità del concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

f) inviare periodicamente, con cadenza semestrale, le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle linee guida ANAC

recanti “*monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico- privato*”, come di seguito indicate: le amministrazioni aggiudicatrici, per il tramite del RUP, coadiuvato dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, devono acquisire un periodico resoconto economico-gestionale sull’esecuzione del contratto, nel quale sia evidenziato l’andamento dei lavori in relazione al cronoprogramma, il rispetto dei livelli qualitativi del servizio, l’esecuzione dei controlli previsti dal contratto, l’applicazione di eventuali penali o decurtazioni del Corrispettivo e, in generale, ogni altro elemento di rilevanza contrattuale necessario per accertare la corretta gestione del contratto di PPP.

6. Il concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5 lettera e).

9. Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal contratto. In particolare, egli è responsabile:

a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel contratto, nei documenti contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale

	dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque	
	egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, nelle fasi di progettazione,	
	esecuzione dei lavori e gestione;	
	c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il concedente da ogni pretesa di	
	terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi con-	
	trattuali per cause riconducibili al concessionario;	
	d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della proget-	
	tazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'opera e delle	
	attività connesse.	
	10. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. Le parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'ar-	
	ticolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabi-	
	lità dei flussi finanziari.	
	2. A tal fine, il concessionario si obbliga:	
	a) ad utilizzare il conto corrente bancario indicato quale "allegato A" nella pec	
	assunta al protocollo del Comune in data 22/11/2023 al n. 68656 dedicato in	
	via esclusiva al contratto, sul quale devono essere registrati tutti i movimenti	
	finanziari relativi al contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo	
	strumento del bonifico bancario ovvero altro strumento di incasso o pagamento	
	idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando	
	quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n.	
	136;	
	b) a comunicare al concedente, entro e non oltre dieci giorni dall'accensione	
	del conto o dalla prima utilizzazione dello stesso per le attività del contratto,	
	gli estremi del conto corrente dedicato	
		19

	nonché le generalità e il codice fiscale del soggetto delegato ad operare su	
	detto conto;	
	c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre dieci giorni,	
	ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al	
	concedente;	
	d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione	
	a ciascuna transazione attuata dal concessionario, il codice identificativo di	
	gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).	
	3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento	
	idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costi-	
	tuisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis,	
	della legge 13 agosto 2010 n. 136.	
	4. Il concessionario si obbliga altresì:	
	a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i	
	subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale cia-	
	scuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
	legge 13 agosto 2010 n. 136;	
	b) a dare immediata comunicazione al concedente e alla prefettura – ufficio	
	territoriale del governo della provincia di Ancona della notizia dell'inademp-	
	imento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;	
	c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e	
	i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera,	
	le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del rela-	
	tivo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o	
	postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi	
		20

finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al concedente, al concessionario e alla prefettura – ufficio territoriale del governo della provincia di Ancona qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), del presente articolo, sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

11. Forza maggiore

1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, impreveduti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

d) incidenti aerei;

e) eventi calamitosi di origine naturale, quali pandemie o simili, che configurino disastri o catastrofi.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1 del presente articolo, la parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta, in tutto od in parte, impossibile anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.

3. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applicano gli articoli 16, 21 del presente contratto e le parti possono avviare la procedura di riequilibrio di cui all'art. 26 del presente contratto.

4. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile. Qualora l'evento si verifichi in fase di esecuzione dei lavori, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme di cui all'articolo 32 del presente contratto e del contributo già versato dal concedente. Qualora l'evento si verifichi in fase di gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme di cui all'articolo 28 e del contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

SEZIONE III – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

12. Esecuzione dei lavori

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma

2, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di offerta.

Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati. L'esecuzione diretta dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo è regolata

mediante apposito atto contrattuale e devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del contratto e in conformità del progetto esecutivo

approvato.

2. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

3. Il concessionario procede all'affidamento a terzi dei lavori non eseguiti direttamente dai soci o in subappalto mediante procedura ad evidenza pubblica

ai sensi dell'articolo 164 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dalla normativa

vigente e dalla documentazione di gara.

4. Il concessionario si impegna a depositare presso il concedente, almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto o subappalto,

la copia autentica del contratto di appalto o subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell'appaltatore o del subappaltatore, dei

requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di offerta.

5. Il concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del concedente della corretta esecuzione del contratto.

13. Responsabile unico del procedimento, direttore lavori e direttore dell'esecuzione

1. Il concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del concessionario attraverso il responsabile unico del procedimento e i relativi uffici di supporto.

2. Il responsabile unico del procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al direttore dei lavori e al direttore dell'esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dal decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle linee guida ANAC n.3 recanti "nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

3. Il direttore dei lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dal decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al concessionario.

14. Collaudo

1. Le attività di collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un collaudatore nominato dal concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dal decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

2. Il collaudo è effettuato nel rispetto del decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

3. Il concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

4. Del collaudo in corso d'opera è redatto apposito verbale.

5. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il certificato di collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

15. Modifiche del contratto

1. Il contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.:

a) modifiche previste nei documenti di gara iniziali;

b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di concessionario per motivi tecnici ed economici;

c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della concessione;

d) sostituzione del concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1,

lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e al di sotto del 10 per cento del valore della concessione.

2. L'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata all'approvazione da parte del concedente del relativo progetto in conformità a quanto previsto dal decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49. L'erogazione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata all'approvazione da parte del concedente del relativo progetto.

3. L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1 del presente articolo, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

4. Il concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1 del presente articolo. In tali casi, il concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni nonché a risarcire il concedente di qualsiasi danno.

5. Le modifiche di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo comportano l'aggiornamento del piano economico finanziario, ma non costituiscono condizione per l'avvio della procedura di cui all'articolo 26 del presente contratto.

6. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., né alterare l'allocazione dei rischi. Ove determinino una alterazione dell'equilibrio economico finanziario,

per fatti non riconducibili al concessionario, il concedente può provvedere al pagamento del dovuto sulla base del prezzario regionale vigente, ovvero avviare la procedura di revisione del piano economico finanziario di cui all'articolo 26 del presente contratto.

16. Sospensione e proroga delle attività di costruzione

1. La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e articolo 10 del decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

2. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;

c) per le cause di forza maggiore di cui all'articolo 11 del presente contratto.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al concessionario.

3. Il concessionario non può sospendere unilateralmente l'esecuzione dei lavori.

4. In caso di sospensione parziale dei lavori, il concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

5. In caso di sospensione totale, il concessionario che, per cause a lui non

imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare

i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107,

comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

6. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni

di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del D.

Lgs. n. 50/2016 s.m.i., siano superiori a un quarto della durata complessiva

prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque, quando superino sei

mesi complessivi, il concessionario può chiedere la risoluzione senza inden-

nità. Se il concedente si oppone alla risoluzione, il concessionario ha diritto

alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre i termini suddetti.

7. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse

da quelle di cui al comma 2 del presente articolo, al concessionario è dovuto

un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo

all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le

spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la per-

centuale del 6,5 per cento; tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e

moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto

per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente let-

tera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione

dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'ar-

ticolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,

computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata

dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

17. Contributo

1. Non è stata prevista l'erogazione di alcun tipo di contributo a titolo di prezzo dei lavori da realizzare ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

18. Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione

1. Il concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in fase di progettazione e/o di esecuzione dei lavori. In tal caso, i giorni di ritardo in fase di progettazione o realizzazione dei lavori riducono conseguentemente la durata della gestione.

2. In fase di progettazione, per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo al concedente da parte del concessionario ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b), del presente contratto, si applica la penale pari allo zerovirgolauno % (0.10%) dell'importo totale del valore stimato delle spese tecniche, al netto dell'IVA.

3. In fase di costruzione, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al concessionario, rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera g), del presente contratto, si applica la penale corrispondente allo zerovirgolauno % (0.10%) dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA.

4. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore al valore di 10 %, da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 30 del presente contratto.

5. Le penali di cui al presente articolo sono dovute a seguito della prova del danno ed è fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile.

6. Qualora il concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del certificato di collaudo con esito positivo nel termine stabilito dal cronoprogramma, senza aver cagionato danni al concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al concessionario, senza interessi o ulteriori oneri.

SEZIONE IV – GESTIONE

19. Fase di gestione

1. Il concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del concedente della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi o affidamento diretto ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. In caso di affidamento diretto da parte del concessionario ai propri soci, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:

a) i soci che svolgono direttamente i servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel bando di gara;

b) i servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del documento di offerta tecnica “4.4 Caratteristiche del servizio

	e della gestione (indicatori di performance e penali)” (allegato 3 al presente	
	contratto);	
	c) i servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede	
	di offerta.	
	Si dà atto che il concessionario ha dichiarato in sede di offerta che intende	
	subappaltare le seguenti parti del contratto:	
	- OG10 in % massima ammissibile ex art.174 del D. Lgs. n. 50/2016;	
	- OS19 in % massima ammissibile ex art.174 del D. Lgs. n. 50/2016;	
	- OS30 in % massima ammissibile ex art.174 del D. Lgs. n. 50/2016.	
	3. Il concessionario procede all’affidamento a terzi dei servizi non eseguiti di-	
	rettamente dai soci o in subappalto, mediante procedura di evidenza pubblica	
	ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nel rispetto dei requisiti di ordine gene-	
	rale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dei requisiti di quali-	
	ficazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara.	
	4. Il concessionario si impegna a depositare presso il concedente, entro e non	
	oltre dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività in appalto/subap-	
	palto, la copia autentica del contratto di appalto/subappalto, nonché la docu-	
	mentazione attestante il possesso da parte dell’appaltatore/subappaltatore dei	
	requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.	
	20. Servizi di disponibilità e accessori	
	1. Il concessionario si obbliga a fornire tutti i servizi di disponibilità dell’opera	
	e tutti i servizi accessori alla disponibilità, necessari a garantire la piena frui-	
	bilità dell’opera secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel	
	documento di offerta tecnica “4.4 Caratteristiche del servizio e della gestione	
	(indicatori di performance e penali)” (allegato 3 al presente contratto).	
		31

Sono servizi di disponibilità dell'opera:

(i) *il servizio di manutenzione dell'opera e delle sue parti;*

(ii) *il servizio di gestione e manutenzione degli impianti;*

(iii) *il servizio di gestione energia.*

3. Il concessionario si impegna a svolgere la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria programmate dell'opera e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel programma manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'opera al concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nel documento di offerta tecnica "4.4 Caratteristiche del servizio e della gestione (indicatori di performance e penali)" (allegato 3 al presente contratto).

4. Il concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la disponibilità dell'opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla progettazione o esecuzione dei lavori, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell'opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'opera per tutta la durata del contratto.

5. Il concessionario si obbliga a fornire i servizi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21 del presente contratto.

21. Sospensione e proroga dei servizi

1. La sospensione e l'eventuale proroga della fornitura dei servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

2. La sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi può essere

disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee

ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni con-

trattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla

cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e

alla ripresa della medesima. La fornitura dei servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della for-
nitura dei servizi;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;

c) per le cause di forza maggiore.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al concessionario.

3. Il concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione.

4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2 del presente articolo, il

concessionario che non sia in grado di prestare il servizio in tutto o in parte, ne

dà immediata comunicazione al concedente, descrivendo le cause che hanno

determinato l'evento, il servizio che non può essere prestato nonché i servizi

la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in

conseguenza dell'evento.

5. Il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei

servizi, compilando, se possibile con l'intervento del concessionario o di suo

legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni

che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti,

dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa

della fornitura del servizio sospeso, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei

luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il direttore

dell'esecuzione non coincida con il responsabile unico del procedimento, il

verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

6. Il concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei servizi per motivi di pubblico interesse o necessità dando preavviso scritto al concessionario entro il termine non inferiore a quindici giorni.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 2:

a) I corrispettivi di cui all'articolo 23 del presente contratto continueranno a essere corrisposti dal concedente qualora la sospensione non ecceda massimo cinque giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;

b) Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i giorni di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal relativo verbale, il concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del servizio di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

Qualora la sospensione ecceda tre mesi (tre mesi) determinando una variazione dell'indicatore di equilibrio denominato TIR azionista superiore ad un punto percentuale (1%), potranno avviare la procedura di revisione del piano economico finanziario.

8. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del servizio interessato dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile unico del procedimento, il verbale è

trasmesso a quest' ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

9. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi disposta per cause diverse da quelle di cui al comma 2 del presente articolo, al concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 7, del presente contratto in quanto compatibili.

SEZIONE V – CORRISPETTIVO ANNUO E PENALI

22. Corrispettivi e termini di pagamento

1. Al concessionario è attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente l'opera realizzata per l'intera durata della gestione ricevendo, per i servizi svolti, un corrispettivo di disponibilità, erogato in rate trimestrali.

2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato sul conto corrente di cui all'articolo 10, comma 2, del presente contratto entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica relativa al periodo (trimestre) di riferimento, secondo le modalità di cui ai commi successivi, previa verifica da parte del responsabile del procedimento del corretto adempimento delle prestazioni e della correttezza delle somme dovute.

3. La prima rata del corrispettivo di disponibilità decorre dalla presa in carico degli impianti ed è corrisposta nel trimestre successivo al mese di effettiva fornitura del servizio (fine marzo, fine giugno, fine settembre e fine dicembre). L'ultima rata dei medesimi corrispettivi è dovuta esclusivamente per il periodo residuo intercorrente tra l'ultima fattura liquidata e la scadenza del contratto.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 33 del presente contratto, nel caso di ritardo da parte del concedente nella corresponsione dei corrispettivi, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della

decorrenza degli stessi si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002 e s.m.i.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e), del già menzionato d.lgs. n. 231/2002 s.m.i., e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal ministero dell'economia e delle finanze in gazzetta ufficiale.

23. Ammontare corrispettivo di disponibilità

1. Il concedente, come indicato nella Determinazione del Responsabile Area 10 n. 1530 del 07/11/2023, riconosce al concessionario un corrispettivo di disponibilità pari complessivamente a:

canone di disponibilità annuo (dal 01/07/2025 al 31/12/2025) euro 563.934,37 +IVA applicabile nella misura di legge,

canone di disponibilità annuo (dal 01/01/2026 al 31/12/2026) euro 1.127.868,75 +IVA applicabile nella misura di legge,

canone di disponibilità annuo (dal 01/01/2027 al 31/12/2041) euro 1.277.718,75 +IVA applicabile nella misura di legge,

a fronte dell'effettiva disponibilità dell'opera, conseguente al raggiungimento del livello obiettivo per ciascuna prestazione di cui al documento di offerta tecnica "4.4 Caratteristiche del servizio e della gestione (indicatori di performance e penali)" (allegato 3 al presente contratto).

2. Il Corrispettivo annuo verrà corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate trimestrali, previa emissione di fattura di importo corrispondente a ciascuna rata, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura elettronica di cui all'art. 25 del D.L. n. 66/2014. I pagamenti saranno

effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario.

3. In caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo annuo, sulle somme non pagate saranno dovuti gli interessi di mora.

Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall'articolo

4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.; gli interessi moratori sono determi-

nati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'arti-

colo 2, comma 1, lettera e) del già menzionato D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i., e

calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo arti-

colo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

in Gazzetta Ufficiale.

4. Al pagamento si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione

delle prestazioni e della congruità delle somme dovute. Il soggetto deputato

alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il

Responsabile del procedimento.

5. Il Concedente s'impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per

tutta la durata della Concessione, le somme occorrenti per l'effettuazione dei

pagamenti relativi al corrispettivo annuo.

6. Si dà atto che il Concedente non conferirà al Tesoriere mandato irrevocabile

di pagamento ai sensi dell'art. 1723 comma 2 del c.c. per il pagamento del

corrispettivo annuo, come espressamente indicato nel Disciplinare di gara vi-

sionato e accettato dal Concessionario in fase di partecipazione alla procedura

di gara e presentazione di offerta.

7. Il Canone annuo verrà adeguato trimestralmente, sulla base dei seguenti in-

dici:

- Per il 65 % sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie

di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi per la parte relativa ai materiali;

- Per il 35% sulla base dell'andamento del prezzo dell'energia elettrica per il consumatore domestico tipo in maggior tutela come pubblicato trimestralmente dall'ARERA così come definito dallo Schema algoritmo aggiornamento prezzi (Elaborato 4.6 dell'offerta tecnica), allegato 5 al presente contratto.

8. Qualora nel corso della Fase di Gestione si presentasse l'eventualità di una modifica delle modalità con cui lo Stato amministra, sorveglia o regola il prezzo dei prodotti combustibili ed energetici, le parti provvederanno a definire, al tavolo tecnico di coordinamento, una clausola modificativa del meccanismo di adeguamento.

9. L'adeguamento sarà effettuato trimestralmente sulla base degli indici pubblicati nei tre mesi precedenti riportandoli ai valori del periodo iniziale indicato al successivo comma 10 del presente articolo.

10. Per i dettagli circa l'individuazione del periodo di riferimento degli indici revisionali e delle modalità di calcolo delle variazioni, si è definito che il periodo iniziale a cui si riferiscono gli importi della proposta è il trimestre Aprile-Maggio-Giugno 2021.

11. Le Parti espressamente convengono che il Corrispettivo annuo dovuto dal Concedente al Concessionario possa essere dal Concessionario ceduto all'istituto finanziatore con il quale il Concessionario stipulerà il contratto di finanziamento della Concessione.

24. Applicazione delle penali in fase di gestione

1. Qualora la prestazione resa dal concessionario si discosti dal relativo indicatore di performance come definito dal documento di offerta tecnica "4.4

Caratteristiche del servizio e della gestione (indicatori di performance e penali)” (allegato 3 al presente contratto), si applicheranno le penali in esso definite.

2. Il concedente decurta gli importi derivanti dall'applicazione delle penali dai relativi corrispettivi alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all'accertato inadempimento. Qualora le penali eccedano l'ammontare del corrispettivo di disponibilità, il concedente recupera la parte residua nel successivo corrispettivo. Qualora le già menzionate compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 27 del presente contratto.

3. Il Responsabile del procedimento, verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di performance, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale.

4. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente provvederà all'incameramento della penale.

5. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento convocherà la parte entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del Procedimento procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.

6. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario, si rendesse necessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale stabilita nel documento di offerta tecnica “4.4 Caratteristiche del servizio e della gestione (indicatori di performance e penali)” (allegato 3 al presente contratto)

sarà maggiorata della percentuale del 20% (venti per cento), a titolo di indennizzo per il disagio causato.

7. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente comma 1 del presente articolo comporti l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del Corrispettivo annuo stimato nel PEF, al netto dell'IVA e al lordo dell'indicizzazione.

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

25. Equilibrio economico finanziario

1. Gli elementi indicati al punto 9 delle premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del piano economico e finanziario che concorrono a determinare l'equilibrio economico finanziario.

2. Le parti prendono atto che l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel piano economico finanziario valutati congiuntamente:

- Tasso interno di rendimento dell'azionista (TIR azionista) pari a 7,29 %;
- Tasso interno di rendimento del progetto (TIR progetto) pari a 5,42 %;
- Valore attuale netto del progetto (VAN progetto) pari a euro 112.346,05;
- Valore attuale netto dell'azionista (VAN azionista) pari a euro 27.909,21;
- Debt service coverage ratio (DSCR) il cui valore medio è pari a 1,09;
- Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore medio è pari a 2,20.

26. Riequilibrio economico finanziario

Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio nel caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da eventi di forza maggiore, da variazioni apportate dall'amministrazione ai presupposti o alle condizioni di base; da variazioni derivanti da norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste in concessione.

1. Le parti procedono alla revisione del piano economico finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da eventi non riconducibili al concessionario ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio di cui all'articolo 25 del presente contratto. Rientrano tra i già menzionati eventi solo le seguenti fattispecie:

a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'opera e dei servizi, qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato TIR azionista sia superiore ad un punto percentuale (1%);

b) il mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente contratto riconducibile al concedente;

c) nei casi di sospensione dei lavori in fase di esecuzione dei lavori e/o dei servizi in fase di gestione qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in fase di realizzazione e i 90 giorni in fase di gestione;

d) dalla sopravvenienza di eventi esterni ab origine imprevedibili al momento della conclusione del contratto e non dovuti a colpa della parte che lo invoca.

Eventi che impediscano oggettivamente il regolare svolgimento della concessione secondo le regole e i programmi stabiliti.

	e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del presente contratto;	
	f) le modifiche al Contratto di cui all'articolo 15, comma 6 del presente contratto.	
	2. Nel caso in cui l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario risulti più favorevole per il concessionario, la revisione del piano economico finanziario è effettuata a vantaggio del concedente. In tal caso, il concedente dà comunicazione scritta al concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.	
	3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1 del presente articolo, il concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del piano economico finanziario, ne dà comunicazione scritta al concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:	
	a) piano economico finanziario in disequilibrio, in formato editabile;	
	b) piano economico finanziario revisionato, in formato editabile;	
	c) relazione esplicativa del piano economico finanziario revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;	
	d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel contratto di quanto previsto nel piano economico finanziario revisionato.	
	Alla ricezione della già menzionata comunicazione, le parti avviano senza indugio la revisione del piano economico finanziario.	
	4. La revisione del piano economico finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio economico finanziario, nei limiti di	
		42

quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al concessionario.

5. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario entro sessanta giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo, le parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del concedente, un rappresentante del concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le parti medesime, la formulazione della proposta di riequilibrio economico finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre dieci giorni. Ciascuna parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di riequilibrio condivisa dalle parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 35 del presente contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 35, comma 2 del presente contratto.

SEZIONE VII ASSICURAZIONI E CAUZIONI

27. Cauzioni

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'articolo 17 del presente contratto eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il concessionario ha prodotto, tramite pec prot. n. 68656 del 22/11/2023, garanzia fideiussoria definitiva di cui

all'articolo 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con le modalità di cui

all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. La già menzionata

garanzia, n. polizza 1/2406/96/197272624, è rilasciata da UnipolSai Assicura-

zioni S.p.A., agenzia San Giuseppe di Cassola/2406, per la somma garantita di

euro 261.157,73 (duecentosessantunomilacentocinquantesette/73) pari al 4%

dell'importo della concessione essendo in possesso la società Atlantico dei se-

guenti certificati di qualità:

ISO 9001:2015 certificato n. IT12/1111 rilasciato da SGS Italia S.p.A. valido

dal 05/08/2021 fino al 05/08/2024;

ISO 14001:2015 certificato n. IT13/0619 rilasciato da SGS Italia S.p.A. valido

dal 01/08/2022 fino al 01/08/2025.

2. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione dei Ser-

vizi, il Concessionario si impegna a prestare la cauzione di importo pari al 10%

(dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui

all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Tale garanzia avrà una durata iniziale di 5 (cinque) anni, decorsi i quali sarà

priva di efficacia.

Il concessionario si obbligherà a richiedere al comune di Senigallia, beneficia-

rio della garanzia, nei 90 (novanta) giorni antecedenti alla scadenza del già

menzionato termine di 5 (cinque) anni, la sottoscrizione della richiesta al ga-

rante di una proroga della garanzia di cui al periodo che precede per ulteriori 5

(cinque) anni, e così per la minore durata residua della Concessione.

La polizza dovrà contenere la previsione che la mancata proroga della garanzia

non sarà causa di escussione da parte del beneficiario ma costituirà inadempi-

mento verso il comune di Senigallia da parte del Concessionario.

28. Polizze assicurative

1. Il concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a copertura:

(i) dei danni subiti dal concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo pari al cento per cento dell'importo dei lavori che, in base al piano economico finanziario esibito in sede di offerta e al progetto definitivo di offerta, ammonta ad euro 6.528.943,16;

(ii) della responsabilità civile verso terzi il cui massimale è pari a euro 2.000.000,00; la polizza CAR dovrà prevedere comunque l'estensione agli eventi di natura socio-politica, eventi naturali e catastrofali (quali terremoti, inondazioni, ecc.), alla colpa grave, agli errori di progettazione e calcolo, alle spese di demolizione e sgombero, alla responsabilità civile incrociata, ai danni a terzi da vibrazioni, rimozione franamento e cedimento terreno, ai danni a condutture sotterranee. Detta copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori mediante emissione del verbale di consegna lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e quindi della presa in consegna dell'opera, ad eccezione del caso in cui la copertura sia estesa anche al periodo dei servizi post-collaudo.

(iii) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 93 e dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicatario presterà a sue spese, le seguenti coperture assicurative:

(i) Polizza Assicurativa All Risks a far data dal certificato di collaudo con durata iniziale almeno annuale e da rinnovarsi per tutta la durata della Concessione a garanzia dei danni all'opera, in conseguenza di un qualsiasi evento naturale e/o artificiale (Incendio, Scoppio, Terremoto, Alluvione, Fulmine, etc.) che possa incidere negativamente sulla fruibilità dell'opera, o su porzioni di essa, dopo la sua messa a disposizione, con un massimale non inferiore a **Euro 3.000.000,00**;

(ii) Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con durata iniziale almeno annuale e da rinnovarsi per tutta la durata della Concessione, a copertura della responsabilità civile derivante dalla esecuzione del contratto, per un massimale di **Euro 2.000.000,00** per tutta la durata del contratto. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dall'aggiudicatario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le coperture di tale Polizza dovranno includere:

a) danni o pregiudizi causati ai dipendenti e consulenti della stazione appaltante medesima e a terzi, imputabili a responsabilità dell'aggiudicatario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere alla amministrazione aggiudicatrice e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dall'aggiudicatario nell'ambito del contratto.

2. Il concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.1 delle linee guida ANAC n. 1, recanti "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle

attività di progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera con esito positivo.

A tal fine, il concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del progetto esecutivo e deve avere il massimale non inferiore a euro 1 milione (un milione). La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo e del progetto definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. Il concessionario si impegna a consegnare le polizze prima dell'inizio dei lavori.

4. Il concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al concedente, ai dipendenti e consulenti del concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei servizi.

5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del concessionario.

6. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

7. Qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il concedente può risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 29 del presente contratto con conseguente incameramento della cauzione

prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE

29. Clausola risolutiva espressa

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere b) ed e) del presente contratto, da parte del concessionario è causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal concedente entro trenta giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al concessionario a titolo di rimborso o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal concessionario per le attività di progettazione.

4. In caso di risoluzione di diritto del contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al concedente:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario;

(iii) le penali a carico del concessionario.

30. Risoluzione per inadempimento del concessionario

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 33 e 35 del presente contratto, il concedente, qualora il concessionario sia inadempiente agli obblighi del contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del Codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a trenta giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del concessionario: atlanticosrl6@legalmail.it.

2. La facoltà di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitata, tra l'altro, nei seguenti casi:

a) mancata costituzione e mantenimento in favore del concedente del reperimento delle risorse necessarie a finanziare l'opera, di cui all'art. 8 del presente contratto;

b) superamento dell'importo massimo dovuto dal concessionario a titolo di penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione ai sensi dell'articolo 18, comma 4 del presente contratto;

c) gravi vizi o difformità dell'opera;

d) perimento totale o parziale dell'opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;

e) grave danneggiamento dell'opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;

f) superamento dell'importo massimo dovuto dal concessionario a titolo di penali per l'indisponibilità dell'opera ovvero per la mancata erogazione dei servizi ai sensi dell'articolo 24 del presente contratto;

g) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di

una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 27 e 28 del presente contratto;

h) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;

i) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

3. In caso di risoluzione del contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal concessionario in favore del concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le parti valutano le seguenti voci:

a) qualora l'opera non abbia raggiunto la fase di collaudo o non abbia superato il collaudo con esito positivo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché l'opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla documentazione progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) del presente articolo; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario; (iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla documentazione progettuale approvata, al netto del contributo eventualmente già corrisposto dal concedente ai sensi dell'articolo 17 del presente contratto; (v) le penali a carico del concessionario;

b) qualora l'opera abbia superato la fase di collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'opera sia realizzata/ripristinata

conformemente alla documentazione progettuale approvata, nei casi di cui al

comma 2, lettere c), d) ed e) del presente articolo;

(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario;

(iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla documentazione progettuale approvata, al netto del contributo eventualmente già corrisposto dal concedente ai sensi dell'articolo 17 del presente contratto e al netto dell'ammortamento;

(v) le penali a carico del concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il concedente e il concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del direttore dei lavori, apposito verbale entro trenta giorni successivi al provvedimento del concedente che dichiara la risoluzione del contratto. Qualora le parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a sessanta giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le eventuali somme spettanti al concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora l'opera abbia superato il collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e

condizioni del contratto.

31. Risoluzione del contratto per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione

1. Il concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) una sentenza di condanna del concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario; (iii) le penali a carico del concessionario.

32. Sostituzione del concessionario

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, i finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione in luogo del concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del concedente ai sensi dell'art. 176, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del concessionario, il concedente si impegna a sospendere la risoluzione del contratto per i novanta giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 176, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il contratto si intenderà risolto di diritto.

3. Il concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai finanziatori a condizione che:

a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla documentazione di gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della concessione alla data del subentro;

b) la società si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito, entro i novanta giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal concedente. Le parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo, ad attuare e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 del presente articolo ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3 del presente articolo, il concedente procede alla risoluzione del contratto, con l'obbligo a carico del concessionario di consegnare tutti i beni immobili al concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà.

33. Risoluzione per inadempimento del concedente

1. Il concessionario, qualora il concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.senigallia@emarche.it.

2. Qualora l'opera abbia superato il collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del servizio, il concessionario dovrà proseguire nella gestione, alle medesime modalità e condizioni del contratto, per 12 (dodici) mesi.

3. Qualora intervenga la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il concedente dovrà corrispondere al concessionario:

a) il valore dell'opera realizzata conformemente alla documentazione progettuale approvata, come risultante dal certificato di collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi indicati dai

documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla documentazione progettuale approvata;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal concessionario in conseguenza della risoluzione del contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento (10%) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato al contratto per gli anni residui di gestione della concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma si intende al netto di quanto già corrisposto dal concedente al concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il concedente e il concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio e con la presenza del direttore dei lavori, apposito verbale entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a trenta giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

34. Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata dal concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al seguente indirizzo di posta

elettronica certificata del concessionario: atlanticosrl6@legalmail.it .

2. In caso di revoca della concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 33 del presente contratto.

3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al concessionario delle somme previste nel presente articolo, ai sensi dell'articolo 176, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

35. Recesso

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario non sia raggiunto entro novanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3, del presente contratto la parte interessata può recedere dal contratto.

2. In caso di recesso dal contratto ai sensi del presente articolo, le parti provvedono a redigere, in contraddittorio e con la presenza del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, apposito verbale entro trenta giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:

a) il valore dell'opera realizzata conformemente alla documentazione progettuale approvata, come risultante dal certificato di collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla documentazione progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;

b) i costi sostenuti o da sostenere dal concessionario in conseguenza del recesso dal contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di

interesse;

c) i corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;

d) gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in relazione ai costi necessari affinché i lavori e/o i servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla documentazione progettuale approvata.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma si intende al netto di quanto già corrisposto dal concedente al concessionario.

3. Le eventuali somme spettanti al concessionario di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori e sono indisponibili da parte del concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro sessanta giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 del presente articolo; pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora l'opera abbia superato il collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4 del presente articolo, il concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l'opera alle medesime modalità e condizioni del contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2 del presente articolo.

36. Scadenza della concessione

1. Alla scadenza della concessione, l'opera, le relative pertinenze e

attrezzature, i materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei servizi passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilità del concedente.

2. Il concedente si impegna ad avviare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo concessionario.

3. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal contratto.

4. Il concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del concedente o del nuovo concessionario.

37. Efficacia

Il presente contratto è efficace dal momento della sua sottoscrizione.

38. Comunicazioni

1. Le parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il concedente: comune.senigallia@emarche.it

b) per il concessionario: atlanticosrl6@legalmail.it.

3. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche

dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

39. Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

In tutti i casi nei quali, nel periodo di efficacia del presente contratto, dovessero insorgere controversie tra concessionario e concedente si darà seguito alle procedure di cui agli articoli 205, 206 e 208 del D. lgs. 50/2016 s.m.i. con espressa esclusione del procedimento di cui all'art. 209 (arbitrato).

Per ogni controversia è comunque competente il foro di Ancona.

40. Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti del Concessionario medesimo.

41. Assenza del conflitto di interessi e altre cause ostative alla stipula del contratto.

Il responsabile Area Funzionale n. 10 Manutenzioni, LL.PP, Mobilità, che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e seguenti del d.p.r. n. 445/2000:

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro:

- di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di

cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, 6 del DPR

62/2013, 5 del codice di comportamento integrativo del Comune di Senigallia

e dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016;

- che non ricorrono gli obblighi di astensione di cui agli articoli 7 del d.p.r.

62/2013 e 6 del codice di comportamento integrativo del Comune di Senigal-

lia;

- che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all'art. 14 del D.P.R.

n. 62/2013 e all'art. 13 del citato codice di comportamento del Comune di Se-

nigallia;

- che non ricorrono obblighi di astensione di cui all'articolo 35 bis del d.lgs.

165/2001 e successive modificazioni.

42. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese, tasse ed imposte afferenti al presente contratto, nonché qual-

siasi onere o tributo, diretto od indiretto, inerente o conseguente anche in futuro

alla sua conclusione, esecuzione o risoluzione, sono a carico del Concessiona-

rio.

2. L'Imposta di Bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello

Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del

26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007. Del presente contratto, ai

sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le Parti richiedono la regi-

strazione in misura fissa trattandosi di concessione assoggettata all'imposta sul

valore aggiunto (I.V.A.).

43. Trattamento dati

1. I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n.

679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.lgs.

101/2018, saranno trattati dal Comune di Senigallia, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

2. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

44. Riservatezza

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, e ha l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Concedente e ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Concedente.

45. Allegati

1. Le Parti prendono atto che al presente contratto vengono allegati, onde formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

allegato 1: 1.1 Elenco elaborati;

allegato 2: 4.3 Elenco delle definizioni;

allegato 3: 4.4 Caratteristiche del servizio e della gestione (indicatori di performance e penali);

allegato 4: 4.5 Matrice dei rischi;

allegato 5: 4.6 Schema algoritmo aggiornamento prezzi.

Costituiscono altresì parte integrante, anche se non materialmente allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate in sede di gara dal Concessionario.

Il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016.

E richiesto io Segretario Generale - Ufficiale rogante - ho ricevuto questo atto che è stato da me letto a video alle parti contraenti, che lo riconoscono conforme alla volontà manifestatami e che rinunciano alla lettura degli allegati per averne già presa conoscenza.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici su sessantuno pagine intere e venti righe della sessantaduesima pagina, oltre agli allegati, viene, alla mia presenza e vista, dalle parti con me sottoscritto ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005, con firme digitali, la cui validità è stata da me accertata.

Per il Concedente Ing. Dora De Mutiis (*firmato digitalmente*)

Per il Concessionario Dott. Giuliano Tiozzo Brasiola (*firmato digitalmente*)

Il Segretario Generale Dott.ssa Claudia Conti (*firmato digitalmente*)

DE MUTIIS DORA
2023.11.23 12:42:57
Ing. Dora De Mutiis
CN=DE MUTIIS DORA
C=IT
2.5.4.4=DE MUTIIS
2.5.4.42=DORA

Giuliano Tiozzo Brasiola
2023.11.23 12:49:41
CN=Giuliano Tiozzo Brasiola
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=2017149850796
RSA/2048 bits

CONTI CLAUDIA
2023.11.23 12:53:42
CN=CONTI CLAUDIA
C=IT
2.5.4.4=CONTI
2.5.4.42=CLAUDIA